REGOLAMENTO (CEE) N. 1986/82 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/72 che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 [2], in particolare l'articolo 36,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, tenuto conto sia dell'aumento considerevole verificatosi negli ultimi anni, della produzione dei semi di girasole, nonché dell'andamento degli scambi tra gli Stati membri, sia della situazione monetaria attuale e della mancaza di importi compensativi, lo smercio dei semi in questione non può avvenire in condizioni normali ; che ciò potrebbe causare negli Stati membri una disorganizzazione del mercato di tali semi ;

considerando che è opportuno prevenire tale difficoltà, estendendo ai semi di girasole l'applicazione del sistema degli importi differenziali da riscuotere o da accordare, istituito per i semi di colza e di ravizzone trasformati od esportati, e previsto dal regolamento (CEE) n. 1569/72 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78 [4],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1569/72 è modificato come segue :

1. Nel titolo le parole « semi di colza e di ravizzone » sono sostituite da « semi di colza, di ravizzone e di girasole ».

2. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

Per i semi di colza, di ravizzone e di girasole raccolti nella Comunità, trasformati per la produzione di olio o esportati con restituzione, gli Stati membri riscuotono o accordano importi differenziali nelle condizioni indicate qui di seguito ».

3. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 6*

I semi di colza, di ravizzone e di girasole raccolti in uno Stato membro possono essere presentati all'intervento solamente nel territorio di tale Stato membro ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1982.

Per quanto riguarda i semi di girasole, l'articolo 1, punto 2, si applica :

— qualora non vi sia stata fissazione anticipata dell'integrazione, soltanto ai semi per i quali la domanda della parte I.D. del certificato « integrazione comunitaria » sia stata presentata a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento ;

— qualora vi sia stata fissazione anticipata dell'integrazione, soltanto ai semi per i quali la domanda della parte A.P. del certificato « integrazione comunitaria » sia stata presentata a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
[3] GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
[4] GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.